Esente da bollo ai sensi art. 16
all. B) del D.P.R. n. 955 del 30.12.82

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA ORIGINALE

(Provincia di Ravenna)

REP. N. 148

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE *(URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, SISMICA, PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI).*

Il giorno 11 del mese di maggio dell'anno duemilaundici, nella Sede dell'Unione Comuni della Bassa Romagna, con la presente convenzione, tra i Sigg.ri:

- VENTURI MAURO nato ad Alfonsine (RA) il 01/07/1954 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ALFONSINE** (c.f. 00242500395) con sede a Alfonsine (RA), Piazza Gramsci 1 - in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 31 del 29/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
- ROSSI LAURA nata a Bagnacavallo (RA) il 26/03/1952 la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNACAVALLO** (c.f. 00257850396) con sede a Bagnacavallo (RA), Piazza Libertà 12 - in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 26 del 31/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
- GALLI ANGELO nato a Faenza (RA) il 22/12/1948 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA** (c.f. 00218780393) con sede a Bagnara di Romagna (RA), Piazza Marconi 2 - in esecuzione della

deliberazione di C.C. n. 18 del 14/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FILIPUCCI MAURIZIO nato a Genova il 01/03/1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CONSELICE** (c.f. 00203130398) con sede a Conselice (RA), Via Garibaldi 14 - in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 12 del 07/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

- PEZZI ANTONIO nato a Cotignola (RA) il 27/05/1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI COTIGNOLA** (c.f. 00148580392), con sede a Cotignola, Piazza Vittorio Emanuele II n. 34- in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 23 del 07/04/2011., dichiarata immediatamente eseguibile;

- BAGNARI MIRCO nato a Fusignano (RA) il 12/03/1969, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FUSIGNANO** (RA) (c.f. 00343220398) con sede a Fusignano (RA), Corso Emaldi, 115 - in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 20 del 29/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

- CORTESI RAFFAELE nato a Lugo (RA) il 23/10/1949, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LUGO** (c.f. 82002550398) con sede a Lugo (RA), Piazza Dei Martiri n.1 - in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 31 del 13/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile ;

- ERRANI LINDA nata a Massa Lombarda (RA) il 23/12/1970, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore del **COMUNE DI MASSA LOMBARDA** (c.f. 00202100392) con sede a Massa Lombarda (RA), Piazza Matteotti 13 - in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 19 del 05/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

- AMADEI LUIGI ANTONIO nato a Lugo (RA) il 174/02/1938, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO** (c.f. 00349960393), con sede a Sant'Agata sul Santerno (RA) - in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 6 del 29/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

- CORTESI RAFFAELE nato a Lugo (RA) il 23/10/1949, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA** (c.f. 02291370399), con sede a Lugo (RA), Piazza Dei Martiri 1 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio Unione n. 20 del 21/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

• che con Atto costitutivo sottoscritto in data 28/12/2007, rep. 7598, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01;

• che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate

deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

• che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con la deliberazione del Consiglio sopra citata, ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, TRA LE PARTI, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per brevità chiamata Unione, delle funzioni relative alla programmazione territoriale. In particolare, viene conferita, da parte di tutti i Comuni aderenti all'Unione, la gestione delle seguenti attività:

a) Urbanistica;
b) Edilizia (Sportello Unico Edilizia) compresa la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
c) Ambiente;
d) Sismica;
e) Su richiesta degli enti, progettazione di lavori pubblici;
f) Altre attività individuate da norme di legge o di regolamento.

2. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nel funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura del Settore

Organizzazione Risorse Umane, nel rispetto del principio del conferimento integrale delle funzioni.

3. L'ambito territoriale nel quale il Servizio dell'Unione svolge le proprie attività è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dalla Giunta in sede di approvazione del progetto attuativo.

2. Da tale data l'Unione assume le competenze riguardanti le materie oggetto di conferimento, secondo le modalità indicate nel progetto attuativo e nei documenti di programmazione dell'Unione (bilancio di previsione; PEG-PDO e altri documenti).

3. In relazione a tali materie gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche su stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica, fatta eccezione per gli atti di programmazione del territorio che restano di competenza degli organi politici dei singoli Comuni. Sono fatte salve inoltre le competenze di Ufficiale di Governo nonché le attribuzioni quale Autorità in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica riservate dall'ordinamento ai Sindaci con riferimento alle rispettive comunità.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, con personale proprio e/o attraverso il trasferimento o il comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 5 e 6 della presente convenzione.

7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 4 e 7 della presente convenzione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art.2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo,

individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite, ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente, vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni

interessati.

Art. 4 – SEDE

1. La sede centrale del Servizio è a Lugo.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo uno Sportello Territoriale, fatti salvi gli aspetti organizzativi definiti in sede progettuale.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, con riferimento allo svolgimento delle funzioni e delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 37 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente alle scadenze previste dal Testo unico degli enti locali e dal regolamento di contabilità, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare le previsioni assestate con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti già definiti, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di

programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.

4. L'Unione predispone un rendiconto finale sulle risultanze della gestione, in funzione anche della relazione annuale in seduta plenaria di cui all'art. 37 del Regolamento del Consiglio.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere,

mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente - fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. La Giunta può individuare in sede di approvazione del progetto un diverso criterio, utilizzabile in una prima fase, anche con riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.

3. La quota dei singoli enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.

4. In sede di riparto delle suddette spese, per i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

5. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è

obbligatorio per legge.

ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di

tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione provvede a condurre i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle Opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale

coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell' Unione che assumono l'investimento. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1.Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione che sarà proposto dal responsabile dell'ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'entrata in vigore delle presente convenzione decorre dal termine

indicato all'art. 2 ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. La retrocessione del singolo comune dalla presente convenzione, nella forma del recesso o della revoca del conferimento della funzione, può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni

mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie

convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. La revoca del conferimento delle funzioni deve avvenire nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 6, comma 6 dello Statuto dell'Unione; non fa venir meno l'obbligo dell'ente revocante di far fronte agli obblighi maturati né pregiudica la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1 Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/86.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei

rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art.1 conferiti con la presente convenzione.

2. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari l'Unione esercita le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni applicando i regolamenti di funzionamento interno in vigore nel Comune di Lugo. Ai sensi dell'art. 45 restano in vigore le disposizioni regolamentari a rilevanza esterna vigenti nei singoli Comuni, in via transitoria, fino alla definizione dei nuovi regolamenti dell'Unione.

3. Con la stipula della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia, con cui sono state affidate all'Unione la redazione del Piano strutturale, del RUE e degli altri strumenti urbanistici eventualmente conferiti, nonché la funzione sismica ed il coordinamento delle politiche ambientali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Alfonsine

Il Sindaco del Comune di Bagnacavallo

Il Sindaco del Comune di Bagnara di Romagna

Il Sindaco del Comune di Conselice

Il Sindaco del Comune di Cotignola

Il Sindaco del Comune di Fusignano

Il Sindaco del Comune di Lugo

Il Sindaco del Comune di Massa Lombarda

Il Sindaco del Comune di S. Agata sul Santerno

Il Presidente dell'Unione della Bassa Romagna